

Napolitano, Erasmo

Il giudice ecclesiastico

Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol XXIII, Tomo II, 2017

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Napolitano, E. (2017). *Il giudice ecclesiastico* [en línea]. *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 23(2). Disponible en:
<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/giudice-ecclesiastico-erasmo-napolitano.pdf> [Fecha de consulta:....]

IL GIUDICE ECCLESIASTICO

ERASMO NAPOLITANO

SUMARIO: I. Premessa. II. La potestà giudiziale dei Vescovi. III. Requisiti del Giudice ecclesiastico. IV. Le qualità del giudice ecclesiastico. V. Conclusioni.

RESUMEN: La importancia del juez eclesiástico se sostiene en elementos humanos, jurídicos y eclesiales. Estos elementos contituyen un oficio que está destinado a la búsqueda de la verdad y que requiere la práctica de la sabiduría, la justicia y la caridad.

PALABRAS CLAVE: giudice; potestà;; processi giudiziari.

ABSTRACT: The importance of ecclesiastical judge is based upon human, juridical and ecclesiastical components. These components found and function aimed to search the truth and require to practice wisdom, justice and charity.

KEY WORDS: judge; authority; judicial proceedings

I. PREMESSA

Questo studio è già stato pubblicato con il titolo: *Le qualità del Giudice ecclesiastico in relazione ai suoi poteri-doveri nel Processo*, in *Apollinaris LXXXVIII Commentarium Iuridicus Instituti Utriusque Iuris* (2015) 271-289. Viene ripresentato con alcune modifiche ed integrazioni.

Riflettere su colui che è giustamente considerato il “*dominus*” del processo, vale a dire il Giudice, «che del diritto in qualche modo è il rappresentante più qualificato, alto e nobile»¹ potrebbe risultare interessante e utile.

1. V. DE PAOLIS, *Il Giudice è la stessa giustizia animata*, in J. KOWAL - J. LLOBELL (a cura di), «Iustitia et iudicium» Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Staniewicz, vol. IV, Città del Vaticano 2010, 1311-1338.

Come è noto, il termine “Giudice”² viene dalle parole “*ius³-dicere*”, che letteralmente significa “dire il giusto”⁴, pronunciare il diritto⁵.

Come è stato giustamente scritto, «del Giudice si può e si deve parlare proprio a partire dal diritto, che egli è chiamato a conoscere ed applicare. È soprattutto la sua persona che va formata perché si possa parlare di corretta amministrazione della giustizia»⁶.

Utilizzando una definizione data da Mons. J. M. Pinto Gomez, Prelato Uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana, si può ritenere che la funzione del Giudice⁷ consiste nel «definire le controversie a lui deferite applicando la

2. Il significato risalente di Giudice è quello di colui che indica, dice il *Ius* (cf. G. BROGGINI, *Iudex arbiterve, Prologomena zum Officium des römischen Privatrichters*, Köln - Graz 1957, 158). Il termine Giudice (*iudex*) e *ius dicere* derivano dal processo romano delle *legis actiones* e del periodo formulare. Considerata l’ampiezza degli studi sul processo romano, per tutti si vedano gli autorevoli contributi di: G. PUGLIESE, *Il processo civile romano. I. Legis actiones*, Roma 1962; C. GIOFFEDI, *Diritto e processo nelle antiche formule giuridiche romane*, Roma 1955.

3. La definizione di *Ius*, rinvenibile in un passo delle Istituzioni di Ulpiano presenti nel Digesto (D.1.1.1.pr.) è quella di Celso, secondo cui *Ius est ars boni et aequi*.

4. Secondo il noto romanista Giovanni Pugliese, con la formula “*ius dicere*” –riferita al processo romano arcaico–, si deve intendere sia la statuizione autoritativa di ciò che spetta a ciascuno (dire il giusto), sia la regola che viene applicata alla fattispecie concreta dedotta in giudizio (G. PUGLIESE, *Il processo civile romano. I. Legis actiones*, Roma 1962, 155). Riguardo alla espressione *ius dicere*, che –sotto il profilo etimologico– è stata molto approfondita dalla dottrina romanistica, uno studioso del diritto romano ritiene che *dicere* sia affine al verbo *dicare* e corrisponda a «proclamare solennemente, indicare con le parole, dichiarare con autorità. Proclamare il *ius*. [...] *Ius dicere*: enunciare in modo autoritativo un giudizio di approvazione, di stabilità [...] in ordine ad atti, a situazioni, a relazioni tra persone e tra persone e cose» (B. ALBANESE, *Il processo civile romano delle legis actiones*, Palermo 1993, 117, n° 403 e n. 404).

5. L’autorevolezza insita nella funzione attribuita al Giudice di proclamare il diritto, di dichiarare solennemente ciò che è giusto, di stabilire ciò che spetta a ciascuno è implicita nell’etimologia del termine “*Iudex*”. Ciò è evidenziato dal linguista Benveniste, il quale afferma: «Il composto latino *iu-dex* implica il fatto di mostrare con autorità. Se questo non è il senso costante del greco **deiknumi*, il fatto è dovuto ad un indebolimento della radice **deik-* in greco. Tutta la storia del latino *dicere* mette in luce un meccanismo di autorità: solo il Giudice può *dicere ius*». [É. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto, religione*, a cura di M. Liborio (traduzione di M. Liborio), Coll. *Piccola Einaudi Editore*. Nuova serie, Torino 2001, II, 364)].

6. V. DE PAOLIS, *Il Giudice è la stessa giustizia animata*, in J. KOWAL - J. LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et iudicium*» Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. IV, Città del Vaticano 2010, 1319-1319.

7. Conformemente al significato etimologico del termine “*iudex*” e al significato di “*ius dicere*” derivanti dal diritto romano, si può intravedere quanto precisato dal Prof. Arroba, il quale, richiamando la funzione del Giudice, afferma che costui «[...] è una persona pubblica nel senso che è designata secondo le norme vigenti in una collettività nell’esercizio del suo ufficio. Inoltre le sue

norma giuridica alla fattispecie. [...] Dunque un giudizio di diritto ed un giudizio di fatto, spesso molto complicati»⁸.

Per poter “*ius-dicere*” e garantire, come diceva il Papa Paolo VI durante l’Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana del 31 gennaio 1974, “la razionale e normale applicazione” della legge⁹, il Giudice deve avere dei requisiti non soltanto scientifici ma anche umani che assicurino il retto esercizio della sua azione e gli consentano di svolgere il proprio compito con competenza, maturità ed equilibrio.

Circa la necessaria competenza scientifica e professionale, è opportuno ricordare quanto affermava il Cardinale Pericle Felici: «È inutile invocare nuovi testi legislativi se non vi saranno persone sagge ed esperte che sappiano far vivere la legge con sapienza, giustizia e carità»¹⁰.

Già il filosofo Platone, nel “*de Legis*”, scriveva: «La riforma delle leggi è inutile se coloro che le devono applicare mancano della formazione necessaria: il buon Giudice renderà giustizia anche con una legge mal fatta, il cattivo Giudice non renderà giustizia pur disponendo di una eccellente legge»¹¹.

Anche nella *Prefazione* all’Istruzione *Dignitas connubii*¹² si legge: «Senza dubbio vale anche oggi, anzi con urgenza ancora maggiore di quella del tempo in cui fu pubblicata l’Istruzione *Provida Mater*, l’avvertenza della stessa Istruzione: “Tuttavia è bene tener presente che queste regole si riveleranno insufficienti a conseguire il fine loro proposto, se i Giudici diocesani non acquisteranno una conoscenza approfondita dei sacri canoni e non saranno bene addestrati dell’esperienza forense”. Pertanto, i Vescovi –si legge ancora nella Prefazione della *Dignitas connubii*– hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri tribunali

decisioni godono di autorevolezza, in quanto possiede potestà pubblica, capace di vincolare gli altri». M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2012⁶, 197.

8. J. M. PINTO GOMEZ, *La giurisdizione*, in P.A. BONNET - C. GULLO (cur.), *Il Processo matrimoniale canonico. Nuova edizione aggiornata e ampliata*, Coll. *Studi Giuridici*, n° XXIX, Città del Vaticano 1994, 121.

9. PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 31 gennaio 1974, in AAS 66 (1974) 81.

10. P. FELICI, *Formalitates iuridicae et aestimatio probationum in processu canonico*, in *Communicationes* 9 (1977) 184.

11. PLATONE, *Leggi*, VI, in G. GIANNANTONI (cur.), *Opere complete* (traduzione di A. Zandro), Edizioni Laterza, Torino, 1983, 169. In tal senso si può senz’altro richiamare l’efficace espressione di Paolo VI, il quale affermava che il Giudice ecclesiastico «è, per essenza, quella *quaedam iustitia animata*, di cui parla S. Tommaso, citando Aristotele» (PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 1971, in AAS 63 (1971) 140, n° 4c).

12. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione: *Dignitas connubii* circa le norme da osservare nei Tribunali ecclesiastici durante i processi di nullità matrimoniale, 25 gennaio 2005, in *Communicationes* 37 (2005) 11.

vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in tribunale».

Questo invito, lo si può considerare anche come una sorta di testamento del Papa Giovanni Paolo II che, durante la sua ultima Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana (29 gennaio 2005), riferendosi ai Vescovi, disse: «Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l' idoneità dei membri dei Tribunali diocesani e interdiocesani di cui essi sono i Moderatori e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina»¹³.

1. La potestà giudiziale dei Vescovi

È dottrina certa che i Vescovi godono non solo della potestà legislativa ed esecutiva, ma anche di quella giudiziale.

Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* n. 27, ha affermato che «in virtù della sacra potestà che hanno ricevuto da Cristo, i Vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all' apostolato»¹⁴.

Il can. 391, sulla base di questo insegnamento conciliare, ha stabilito: «Spetta al Vescovo diocesano governare la chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto».

La potestà giudiziale del vescovo è già chiaramente affermata nel can. 1419, § 1 in cui è stabilito: «In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri» (cfr. can. 391).

Il Vescovo diocesano può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri (cfr. cann. 1419, § 1 e 391, § 2 CIC). È conveniente, però, che il Vescovo non eserciti tale potestà personalmente¹⁵. Già il Codice di Diritto Ca-

13. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, in *Communicationes* 37 (2005) 6.

14. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, 32-33, n° 27. Nella prassi, purtroppo, la funzione giudiziaria del Vescovo non è stata sufficientemente considerata e lo stesso Concilio Vaticano II ha ricordato la potestà giudiziaria del Vescovo solamente nel testo sopra citato.

15. Come ha affermato Arroba Conde: «Effettivamente, tenendo conto della potestà ecclesiale, e poiché il titolare della potestà giudiziale è contemporaneamente titolare delle altre potestà e delle funzioni complessive al servizio delle persone (o *salus animarum*), sarebbe rischioso un esercizio

nonico del 1917 espressamente raccomandava al Vescovo di non esercitare personalmente la potestà giudiziaria specialmente nelle cause penali (cfr. can. 1578 CIC 1917)¹⁶. Il Codice di diritto canonico vigente non ha più questa norma, ma si mostra favorevole a che il Vescovo non eserciti personalmente la potestà giudiziaria¹⁷. Nell'Istruzione *Dignitas connubii*, invece, viene espressamente raccomandato «Tuttavia è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente» (art. 22, § 2).

Il Vescovo diocesano, secondo il disposto del can. 1420, deve costituire il Vicario giudiziale il quale, con potestà ordinaria, deve giudicare in nome del Vescovo diocesano, e i giudici diocesani. I Giudici, infatti, esercitano la loro potestà giudiziale in nome dei Vescovi diocesani, i quali «sono giudici per diritto divino delle loro comunità»¹⁸. Per tale ragione, quella di ogni Giudice è una potestà ordinaria-vicaria che forma con il Vescovo diocesano un unico Tribunale pur rimanendo libero e responsabile ultimo delle sue azioni e decisioni.

A tale proposito, è illuminante quanto si legge nel manuale di diritto processuale canonico del Prof. Arroba, «[...] l'ufficio dei giudici comporta un esercizio ordinario di potestà vicaria. [...] Anche loro esercitano la potestà in nome del Vescovo diocesano, e quindi vicariamente. [...] Anche se vicaria, i giudici

coincidente. Giudicare a volte implica decidere a favore di uno e contro l'altro. Perciò si stabilisce la necessità di esercitare la potestà vicariamente, attraverso altri» (M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, págs.199-200).

16. L'entità di tale divieto posto nel canone 1578 CIC 1917 è stata ben chiarita dal Cardinal Lega, secondo cui: «[...] *Ast canonis intentio eo spectat, ut asserto principio, nempe Episcopo ius esse per se tribunali praesidere quod est extra quamcumque controversiam positum subiungit consilium, valde expedire praecipue in causis gravioribus ut Episcopus ab exercitio huius iuris se abstinet. Hoc consilium tam solemniter enunciatum certe maximam vim habet et auctoritatem, et certam constituit normam agendi a qua deflectere non licet Episcopis nisi gravibus motis rationibus. Quapropter praestat huiusmodi praescriptionis rationem explicare, eo magis quod forsitan nova videatur in iure. Inquam, nova videatur in iure, seu in iure scripto, nam ex consuetudine apud Curias bene ordinatas in Italia et extra iam in more habebatur; causas graviore committere iudicandas collegio cui praesit Vicarius Generalis seu Officialis. Ratio autem huius laudabilis consuetudinis et hodiernae praescriptionis, desumenda est ex natura iudiciorum, quae ut innuimus, ordinata sunt ad declaranda inter litigantes iura vel controversa et dubia vel a suo exercitio et executione prohibita. Hoc autem non obtinentur nisi instruat processus, qui praecipue in causis gravioribus est longus et implicatus assiduam et solertem iudicis operam requirens» (M. LEGA, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, a cura di V. Bartocetti, vol. I, Roma 1938, 135-136).*

17. Cfr. F. J. RAMOS - D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale canonico*, Roma 2013³, 212-219.

18. Così disse il Papa Giovanni Paolo II nella citata Allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 2005.

diocesani hanno potestà ordinaria, cioè annessa dal diritto all'ufficio di Giudice diocesano in modo stabile»¹⁹.

Sempre il Prof. Arroba, nel citato testo, ha scritto: «Anche se i cann. 463 e 479 non annoverano il vicario giudiziale tra i vicari episcopali, il vicario giudiziale fa le veci del Vescovo nell'area dell'amministrazione della giustizia, sia nel giudicare, sia nel governo del Tribunale, con funzioni quindi esecutive in materia giudiziale»²⁰.

Papa Giovanni Paolo II, nell'ultima Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana, ricordò la necessità che i Vescovi valorizzino la loro potestà giudiziale esercitandola personalmente. In tale occasione, il Papa disse che i Vescovi diocesani «sono giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i Tribunali amministrano la giustizia. [...] I sacri Pastori non possono pensare che l'operato dei loro Tribunali sia una questione meramente "tecnica" della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr. cann. 391, 1419, 1423 § 1)»²¹.

Anche nel Directorio per il ministero pastorale dei Vescovi "*Apostolorum Successores*"²², è chiaramente ribadita la potestà giudiziale del Vescovo diocesano. Al n. 68, *d*) si legge: « Il Vescovo, conscio del fatto che il tribunale della diocesi esercita la sua stessa potestà giudiziaria, vigilerà affinché l'operato del suo tribunale si svolga secondo i principi dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa. In particolare, tenuto conto della singolare importanza e rilevanza pastorale delle sentenze riguardanti la validità o nullità del matrimonio, dedicherà una particolare cura a tale settore, in sintonia con le indicazioni della Santa Sede, e all'occorrenza attuerà tutti i provvedimenti necessari per far sì che cessino eventuali abusi, specialmente quelli che implicano il tentativo di introdurre una

19. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto Processuale Canonico*, 204.

20. *Ivi*, 201.

21. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, in *Communicationes* 37 (2005) 6. Come afferma il Card. Grochowski commentando il canone 1419: «*La afirmación del canon de que "en cada diócesis [...] el juez de primera instancia es el Obispo diocesano" es, pues, un principio teológico, verdad de fe; en otras palabras, el Obispo diocesano es juez en virtud del derecho divino. Por este motivo se dice que el Obispo es juez nato ("iudex natus") en su propia diócesis: en efecto, es juez –con los correspondientes derechos y deberes– por el solo hecho de ser Obispo diocesano: por tanto, non puede nunca de sentirse responsable de la recta administración de justicia en su propia diócesis*» (Z. GROCHOLEWKI, *sub can. 1420*, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA. FACULTAD DE DERECHO CANONICO. UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico* [A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRIGUES OCAÑA, CURR.], 2 ed., vol. IV/1, Pamplona 1997, 767).

22. Cfr. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Directorium: Apostolorum Successores*, 22 februarii 2004, in *EV* 22 (2006) 1967, n° 68.

mentalità divorzista nella Chiesa. Eserciterà la sua parte di responsabilità anche nei riguardi dei tribunali costituiti per varie diocesi».

Nell'art. 22 dell'Istruzione interdicasteriale *Dignitas connubii*²³, in riferimento all'esercizio della potestà giudiziale del vescovo diocesano, invece, si legge: «è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non eserciti personalmente».

Sull'importanza della potestà giudiziale esercitata personalmente dal Vescovo diocesano, è tornato anche Papa Francesco. Nel Proemio della Lettera Apostolica motu proprio datae *Mitis Iudex Dominus Iesus*, il Papa ha auspicato «che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente» (III)²⁴.

Il nuovo can. 1673, § 1, riprendendo quasi *ad litteram* il contenuto del can. 1419, prescrive: «In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto».

Il Decano del Tribunale della Rota Romana ha anche affermato: «La prima grande novità è l'invito del Pontefice nel motu proprio che i Vescovi riassumano l'esercizio dei santi Vescovi dei primi secoli della Chiesa, che tenevano a manifestare personalmente la potestà sacramentale –ricevuta con l'imposizione delle mani nell'ordinazione episcopale– di padri, maestri, giudici. [...] I Vescovi non potranno tuttavia fare sconti sul vincolo matrimoniale se esso fosse valido, perché sarebbe un tradimento nei confronti non del Papa, ma di Cristo»²⁵.

L'importanza del vescovo-giudice, soprattutto nel *processus brevior*²⁶, è stata messa in evidenza anche dal Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana e Presidente della Commissione pontificia incaricata per la riforma del processo matrimoniale canonico, Mons. P. V. Pinto, durante la conferenza stampa

23. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione: *Dignitas connubii* circa le norme da osservare nei Tribunali ecclesiastici durante i processi di nullità matrimoniale, 25 gennaio 2005, Libreria Editrice Vaticana.

24. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, in *Subsidia Canonica*, Roma 2016.

25. P.V. PINTO, *La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità*, in *L'Osservatore Romano*, mercoledì, 9 settembre 2015, anno CLV, n° 204, 7.

26. E. NAPOLITANO, *Il processus brevior nella Lettera Apostolica motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Monitor Ecclesiasticus*, vol. CXXX Nuova Serie (2015) 549-566.

della presentazione delle Lettere Apostoliche *motu proprio datae*: «Il secondo aspetto della riforma ha una duplice anima: la centralità del vescovo diocesano come giudice; [...] L'importante è che il vescovo riassuma la concreta manifestazione della sua potestà sacramentale, almeno in ragione del segno»²⁷.

Sulla funzione giudiziale del vescovo diocesano è illuminante anche quanto affermato, durante l'Atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio Rotale, dall'Ecc.mo Sostituto della Segreteria di Stato, Mons. A. Becciu: «Un ritorno alla funzione personale del vescovo diocesano nel processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio è la risposta emersa dai vescovi nel Sinodo Straordinario sulla famiglia, i quali hanno sottolineato la responsabilità del vescovo diocesano in tali processi, ma come lo stesso Pontefice nel primo capoverso dei due *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* evidenzia, ciò risponde principalmente alla natura e ai compiti affidati dallo stesso Signore Gesù alla Chiesa e ai suoi Pastori. Bisogna, allora, evidenziare un dato parimenti essenziale: il proposito di Francesco di chiedere la *conversione* di tutti, innanzitutto dei vescovi, a porsi in stato di effettivo servizio permanente. Egli chiede con forza, che ogni vescovo torni personalmente ad esercitare o dare almeno il segno ai suoi fedeli di questa sua *personale* potestà. [...] A ben vedere –ha continuato Mons. Becciu– la riforma del processo matrimoniale di Papa Francesco è un rinvio all'autentico magistero della Chiesa, che, oltre al perfezionamento avuto in epoche successive dalle tecniche procedurali, vedeva nel Vescovo giudice il *Sacerdos iuris*, maestro dell'*officium caritatis et unitatis* nella verità e nella giustizia: vera *diaconia* secondo la teologia di San Gregorio Magno, che diede al Papa il titolo singolare di *servo dei servi di Dio* e al vescovo come *munus* proprio di pastore e giudice la *sacerdotalis moderatio*»²⁸.

II. REQUISITI DEL GIUDICE ECCLESIASTICO

Dovendo agire in nome del Vescovo diocesano, al Giudice ecclesiastico dovrebbero essere richieste anche alcune qualità indicate per l'idoneità di un candidato all'episcopato.

Il can. 1421, nell'elencare i requisiti per essere nominati Giudici ecclesiastici, si limita, invece, a stabilire che «siano chierici» (§ 1) e «siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati» (§ 3).

27. <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/08/0654/01439.html#pinto>.

28. <http://www.osservatoreromano.va/it/news/il-vescovo-giudice-nella-riforma-di-papa-francesco>.

Si sarebbe potuto aggiungere qualche altro requisito, vale a dire quanto previsto dal can. 378, § 1, ai nn. 1° e 2°:

*«1° sia eminente per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendano adatto a esercitare l'ufficio in questione;
2° goda di buona reputazione».*

A questi requisiti, si potrebbe aggiungere anche che il Giudice debba aver almeno 30 anni di età (così come richiesto per la nomina del vicario giudiziale e del vicario giudiziale aggiunto, cfr. can. 1420, § 4), sia presbitero da almeno cinque anni (cfr. can. 378, § 1, nn. 3° e 4°) e che per poter essere nominato Giudice istruttore o ponente abbia svolto, almeno per un biennio, il ruolo di “congiudice” al fine di acquisire, come si legge nell’art. 35 della *Dignitas connubii*, «una conoscenza sempre più approfondita del diritto matrimoniale e processuale» (§ 2) e della giurisprudenza della Rota Romana (cfr. § 3).

Sempre il can. 1421, al § 2, prevede la possibilità che la Conferenza Episcopale permetta che anche fedeli laici siano costituiti Giudici. Pure per costoro andrebbero richieste le medesime qualità indicate per i giudici chierici ad eccezione di quelli relativi all’ordine sacro.

Ritengo, comunque, che si possa essere tutti d’accordo nel ritenere che il Giudice ecclesiastico non svolge una professione, ma un ministero che richiede professionalità e zelo, avendo sempre Dio dinanzi ai propri occhi e mirando «alla salvezza delle anime» (can. 1752). Ciò è stato ricordato molto chiaramente da Papa Francesco durante la sua prima Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana (29 gennaio 2014). In quella occasione il Papa ha affermato: «L’attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana. [...] Ne consegue che l’ufficio giudiziario è una vera diaconia, cioè un servizio al Popolo di Dio. [...] Inoltre, cari Giudici, mediante il vostro specifico ministero²⁹, voi offrite un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali emergenti»³⁰.

29. Si può dunque affermare che: «Il ministero del Giudice può chiamarsi semplicemente *ministerium veritatis*, ispirato come deve essere alla carità e avendo di mira la carità; è necessariamente insieme un *ministerium veritatis e ministerium caritatis*» (V. DE PAOLIS, *Il Giudice è la stessa giustizia animata*, in J. KOWAL - J. LLOBELL [curr.], *Iustitia et Iudicium*). Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, III, Città del Vaticano, 2010, 1328.

30. FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 24 gennaio 2014, in AAS 106 (2014) 89-90.

Anche Papa Paolo VI³¹ e Giovanni Paolo II³² hanno ricordato che l'opera del Giudice è ordinata sempre al bene comune, alla salvezza delle anime, in quanto, come ebbe a dire Papa Pio XII: «l'amministrazione della giustizia nella Chiesa è una funzione della cura delle anime, un'emanazione di quella potestà e sollecitudine pastorale, la cui pienezza sta radicata e inclusa nella consegna delle chiavi al primo Pietro»³³. Lo stesso Pontefice, in un'altra Allocuzione alla Rota Romana, affermò: «Il Giudice e i suoi collaboratori nel procedimento giudiziario non hanno per ufficio proprio e diretto la cura pastorale. Sarebbe però un funesto errore l'affermare che non si trovino anche essi in ultima e definitiva istanza al servizio delle anime. Essi verrebbero così a mettersi nel giudizio ecclesiastico fuori dello scopo e dell'unità di azione propria della Chiesa per divina istituzione; sarebbero come membri di un corpo, che non si inseriscono più nella sua totalità e non vogliono sottoporre e ordinare la loro azione allo scopo dell'intero organismo»³⁴.

Detto ciò, tenterò di abbozzare un profilo del Giudice ecclesiastico mettendo in evidenza le qualità necessarie.

III. Le qualità del giudice ecclesiastico

Nell'introduzione della *Prolusione*, tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2002-2003 dello *Studium Romanae Rotae*, il Cardinale Mario Francesco Pompedda, allora Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, affermava: «Credo infatti condivisa l'opinione che, tra i molteplici temi oggetto di studio e di ricerca nell'ambito del diritto canonico in genere e processuale in particolare, poco spazio e attenzione siano dedicati a colui che, inevitabilmente, è il protagonista (*dominus*) dell'azione processuale, ossia il Giudice. E se una qualche sensibilità appare per le questioni che attengono alla sua competenza o alla sua attività processuale, intesa in senso dinamico, poco, troppo poco, a mio modesto avviso, si concede alla *persona* del Giudice. [...] Ritengo debba crescere la sensibilità e l'attenzione da parte di tutte le componenti del

31. PAOLO VI, *Discorso ai componenti della Rota Romana*, 11 gennaio 1965, in AAS 57 (1965) 235.

32. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai componenti della Rota Romana*, 17 febbraio 1979, in AAS 71 (1979) 424.

33. PIO XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 3 ottobre 1941, in AAS 33 (1941) 423.

34. PIO XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in AAS 36 (1944) 286.

mondo giuridico, verso colui, cioè la persona, che è chiamato a “dare giustizia” e a “dire giustizia”»³⁵.

L’allora Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, indicava tre caratteristiche del profilo del Giudice ecclesiastico: umano, giudiziario ed ecclesiale: «In tal modo si deve considerare che nel Giudice la sua umanità, il suo ruolo professionale e la dimensione spirituale operano insieme, contemporaneamente, sinergicamente. [...] Formazione umana, professionale ed ecclesiale devono intessere armonicamente la persona e personalità del Giudice ecclesiastico»³⁶.

Sotto *il profilo umano* si richiede anzitutto che il Giudice sia una persona matura. Per i giudici del Tribunale Apostolico della Rota Romana, le *Norme* richiedono la “*maturæ ætatis*”³⁷, volendo –credo– intendere non solo l’età fisica ma anche quella maturità umana che si acquisisce con il passare degli anni. Secondo il Cardinale Pompèdda, «Si tratta di quella maturità di cui spesso le sentenze ecclesiastiche discettano e su cui i Giudici intervengono autoritativamente nel contesto delle cause di nullità del matrimonio. Anzi proprio l’altissima percentuale di cause di nullità matrimoniale aventi ad oggetto l’incapacità psichica e psicologica, richiede specificatamente nel Giudice una maturità personale»³⁸.

Sempre nella citata *Prolusione*, l’illustre Porporato, affermava: «In che cosa consista questa maturità umana personale, necessaria e sufficiente, per un Giudice ecclesiastico, non è facile dire. (Essa potrebbe essere considerata come la) «capacità di agire e giudicare distaccandosi da proprie e personali vedute e opinioni, di giudicare astraendo da ogni pregiudizio sia generale sia particolare, riferito cioè al caso; (...) di saper accettare anche l’altrui opinione pur contraria alla propria (mostrando, ad esempio, distacco di fronte ad una sentenza di appello che riformi la propria); di saper accettare in fase di camera di consiglio il parere della maggioranza, o magari del più giovane; di saper affrontare e confrontare le ragioni degli altri colleghi senza prevenzione o chiusura di sorta; e infine e soprattutto di sapersi arrendere davanti agli atti e a quanto provato, senza mai piegare, attraverso artifici istruttori apparentemente legali [...] gli stessi atti

35. M. F. POMPEDDA, *Prolusione: Il Giudice ecclesiastico*, in URL:<<http://www.vatican.va>>, al 22.11.2015.

36. *Ivi*.

37. Per i Giudici Rotali è richiesto che siano “*sacerdotes [...], maturæ ætatis, laurea doctorali saltem in utroque iure præditi, honestæ vitæ, prudentia et iuris peritia præclari*” (art. 3 § 1 *Normæ Rotæ Romanæ*).

38. Cfr. M. F. POMPEDDA, *Il Giudice nei Tribunali ecclesiastici: norma generale e caso concreto (funzione, competenza professionale, garanzie di indipendenza, giudici laici)*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, 142.

secondo una propria teoria preconcepita o particolare impostazione, ricordandosi sempre che, se è lui a dare la decisione finale, egli non è comunque l'unico essenziale protagonista del processo canonico, nel quale si impone [...] il rispetto dei differenti ruoli»³⁹.

Fa parte della maturità personale la capacità di conoscere e di valutare anche il contesto storico-culturale in cui si vive o vivono le parti in causa come pure saper valutare i segni dei tempi. Il Giudice maturo, infatti, non può non conoscere lo stile di vita degli uomini di oggi, le loro scale di valori, il loro modo di ragionare, le loro reazioni immediate ai fatti della vita. Papa Paolo VI, nella Lettera Enciclica "*Ecclesiam suam*", a tale proposito, ebbe a dire: «Bisogna, prima ancora di parlare, ascoltare la voce, anzi il cuore dell'uomo; comprenderlo, e per quanto possibile rispettarlo e dove lo merita assecondarlo»⁴⁰.

Sempre considerando il profilo umano del Giudice ecclesiastico, è utile ricordare quanto detto da Papa Giovanni Paolo II durante l'Allocuzione alla Rota Romana del 5 febbraio 1987⁴¹, circa la necessità della formazione del Giudice soprattutto a livello antropologico: «è da incoraggiare ogni sforzo nella preparazione sia di Giudici ecclesiastici che sappiano scoprire e discernere le premesse antropologiche implicate nelle perizie, sia di esperti nelle varie scienze umane ...».

Volendo mettere in evidenza solo un aspetto della maturità personale del Giudice ecclesiastico, si può fare riferimento «alla utilizzazione delle cosiddette *scienze umane*, che forniscono al Giudice ecclesiastico uno degli strumenti più efficaci per inserire il dato generale, astratto e atemporale della legge canonica nel caso singolo e nella contestualità della vita degli uomini di oggi» (ivi).

Una sorta di garanzia, a motivo della lunga e approfondita formazione in senso umano e spirituale ricevuta durante il tempo della formazione in Seminario, dovrebbe essere assicurata anche dall'essere i Giudici per la maggior parte anche Sacerdoti. L'aver ricevuto gli Ordini sacri potrebbe essere già una significativa garanzia della loro maturità; possono infatti accedere agli Ordini sacri coloro che «hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godano di buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto» (can. 1029).

39. M. F. POMPEDDA, Prolusione: *Il Giudice ecclesiastico*, in. URL: <www.vatican.va>, al 22/11/2015.

40. PAOLO VI, Lettera Enciclica: *Ecclesiam Suam*, 6 agosto 1964, in AAS 56 (1964) 646-647.

41. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, in AAS 79 (1987) 1453-1459.

Il Giudice deve godere anche dell'«integra fama» (cfr. can. 1421, § 3). A tal proposito è pienamente condivisibile quanto scritto dal Prof. Arroba nel suo manuale di diritto processuale matrimoniale canonico. Commentando questo requisito, egli afferma: «La fama, oltre ad essere un diritto soggettivo e un dovere fondamentale di ogni fedele (la buona fama di cui al can. 220), è una qualità che dipende dalla stima altrui. Perciò nel contesto dei requisiti, l'integra fama di cui parla il canone non deve essere intesa sola come virtù personale ma anche come riconoscimento dei fedeli nei confronti dei quali deve essere svolto il delicato servizio di vicario giudiziale e di Giudice»⁴².

Un'ulteriore e necessaria qualità umana da richiedere al Giudice ecclesiastico è l'empatia nei confronti dell'interrogando. Soprattutto all'inizio dell'interrogatorio, dovrà rendersi conto delle modalità di espressione della persona di cui sta raccogliendo la deposizione, mettendola a proprio agio e favorendo la sua deposizione.

Altra qualità del Giudice deve essere l'onestà. Secondo il disposto del can. 1456: «al Giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio»⁴³. Il tentativo di “corruzione”⁴⁴ non è da escludere nei nostri Tribunali tanto che nella preghiera dell'*Adsumus*⁴⁵ si chiede: «*non acceptio muneris vel personæ corrumpat*».

È necessario che nel Giudice ecclesiastico risplenda anche la qualità della imparzialità; essa richiede una grande obbiettività del giudizio, e, insieme, una

42. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 203.

43. Rispetto alla codificazione del 1917, le fonti precodicali del divieto sono state oggetto di studio da parte di: P. FEDELE, *La responsabilità del Giudice nel processo canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 35 (1979), 211-214. Interessante notare come, nel commento del Lega Bartocetti dell'abrogato canone 1624 CIC 1917, fossero considerati “*quævis munera*” sia «*munera a lingua*» sia «*ab obsequio*»; in tal senso vi erano compresi non solo doni a carattere pecunario, ma anche «*favor, laudatio, bonæ famæ procuratio, æmulum depressio, obsequium sive præstitum sive promissum*». E di seguito, nel testo si specifica che questi *munera* sono proibiti in quanto attentano l'imparzialità del Giudice. Cfr. M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarium in iudicia ecclesiastica*, Roma 1950, 247. Alla categoria di «*favores et utilitates quæ pretio non æstimantur*» fa cenno anche: F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, In Civitate Vaticana 1956⁴, 436.

44. Come si legge nel testo di uno dei più celebri commentatori del Codice abrogato: «[...] *At munera seu minuscola a partibus iudici oblata, ex natura rei et attenta humana fragilitate, duplex inducunt periculum, ut intelligentia iudicis præiudiciis in favorem partium obnubiletur atque voluntas flectatur deviatque a recto iustitiæ tramite*» (F. X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, vol. II, Romæ 1928, 134).

45. G. P. MONTINI, *Adsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus. La preghiera nella sessione per la decisione giudiziale* (can. 1609, § 3), in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 16 (2003) 164-194.

grande equità, per poter valutare tutti gli elementi di cui è venuto pazientemente e tenacemente in possesso, e per giudicare di conseguenza in modo imparziale⁴⁶.

Sotto il *profilo giudiziario*, il Giudice deve possedere alcune qualità proprie di colui che deve “*ius-dicere*”. Egli deve avere anzitutto le conoscenze scientifiche, vale a dire la conoscenza aggiornata e completa della disciplina canonica, sia sostantiva sia processuale. «Questa conoscenza –diceva il Papa Giovanni Paolo II alla Rota Romana il 26 gennaio 1984– suppone uno studio assiduo, scientifico, approfondito, che non si riduca a rilevare le eventuali variazioni rispetto alla legge anteriore, o a stabilirne il senso puramente letterale o filologico, ma che riesca a considerare anche la *mens legislatoris*, e la *ratio legis*, così da darvi una visione globale che vi permetta di penetrare lo spirito della [...] legge»⁴⁷.

Nella sua azione di “*ius-dicere*”, il Giudice ecclesiastico deve perseguire il primato della verità. Il primo criterio che deve contraddistinguere l’agire forense canonico è appunto il primato della verità. Questo «deve essere sempre – secondo quanto affermava il Papa Giovanni Paolo II alla Rota nel 1980 – dall’inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia»⁴⁸.

È questa una idea sviluppata magistralmente dal Papa Pio XII in quella ormai famosa Allocuzione alla Rota Romana del 1944⁴⁹.

Su questo concetto, ritornò nuovamente il Papa Giovanni Paolo II nel suo ultimo discorso alla Rota del 2005 dicendo: «La deontologia del Giudice ha il suo criterio ispiratore nell’amore per la verità. Egli dunque deve essere innanzitutto convinto che la verità esiste. Occorre perciò cercarla con desiderio autentico di conoscerla, malgrado tutti gli inconvenienti che da tale conoscenza possono derivare. Bisogna resistere alla paura della verità».

Come ha scritto mons. Stankiewicz: «Tutta l’attività giurisdizionale del Giudice canonico è un esercizio del *ministerium veritatis* (Giovanni XXIII alla Rota Romana 13 dicembre 1961, in AAS, 53 [1961], 19) poiché egli è legato dalla verità che cerca di indagare con impegno, umiltà e carità nel processo canonico che, da parte sua, è ordinato al servizio della verità come a suo scopo. [...] Da qui sorge il dovere di fedeltà alla legge ecclesiale»⁵⁰. Giovanni Paolo

46. Cfr. PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 1970, in AAS 62 (1970) 112-113.

47. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1984, in AAS76 (1984) 645.

48. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, in AAS 72 (1980) 373.

49. PIO XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in AAS 36 (1944) 286.

50. A. STANKIEWICZ, *I doveri del Giudice*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Le caratteristiche del sistema probatorio canonico*, Coll. *Studi Giuridici*, XXIX (1994) 308-309. Il Giudice non

Il nell'Allocuzione alla Rota Romana del 4 febbraio 1980 ebbe a dire: "Gravi e molteplici sono perciò, i doveri del Giudice verso la legge. Accenno soltanto al primo e più importante, che d'altronde porta con sé tutti gli altri: la fedeltà! Fedeltà alla legge, a quella divina, naturale e positiva, a quella canonica, sostanziale e procedurale"⁵¹. Il Giudice ecclesiastico si impegna ad adempiere questo dovere quando presta il giuramento *de munere rite et fideliter adimplendo* (cfr. can. 1454). Con questo giuramento, il Giudice ecclesiastico si impegna a rispettare fedelmente le norme canoniche processuali e sostanziali, poiché l'esercizio della potestà giudiziale deve avvenire «*modo iure prescripto*» (can. 135, § 3).

Il dovere di fedeltà alla legge e alla giurisprudenza si traduce in alcuni comportamenti deontologici da rispettare durante il processo:

1. Divieto di appropriarsi indebitamente di una causa (can. 1457 §1);
2. Obbligo di trattare le cause secondo l'ordine annotato nel registro di entrata (can. 1458), non essendo deontologicamente corretto che il Giudice dia ingiustificatamente priorità a una causa rispetto a un'altra⁵².

La ricerca oggettiva della verità e la fedeltà nell'applicare le norme processuali dovrebbero essere anche un ottimo rimedio a salvaguardare la dignità e la validità del matrimonio contro il pericolo del lassismo e della errata interpretazione del concetto di misericordia⁵³. Come ebbe a dire il Papa Giovanni Paolo II nell'ultima Allocuzione alla Rota Romana: «Il Giudice che veramente agisce da Giudice, cioè con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell'ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera

deve avere un rispetto solo formale della legge: egli deve praticare la giustizia, farsi garante di essa, interpellandola: «Tutto questo deve essere personalizzato dal Giudice al punto che plasma la sua coscienza. Il risultato finale sarà la confluenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, di norme sia sostanziali che procedurali, verso la verità e la giustizia. Il Giudice diventa così la giustizia vivente in lui. Il Giudice non può arrivare alla giustizia, se questa non vive già in lui» (V. DE PAOLIS, *Il Giudice è la stessa giustizia animata*, 1321).

51. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, in AAS 72 (1980) 177

52. Per un commento a tale canone si veda: C. DE DEGO - LORA, *sub can. 1458*, in INSTTUTO MARTÍN DE AZPILCUETA. FACULTAD DE DERECHO CANONICO. UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico* (A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRIGUES OCAÑA, curr.), vol. IV/1, Pamplona 1997², 947-950.

53. Sul rapporto tra giustizia e misericordia si veda: N. SCHOCH, *Giustizia e misericordia nel processo di nullità matrimoniale. Due principi incompatibili?*, in C. J. ERRÁZURIZ - M. A. ORTIZ (curr.), *Misericordia e Diritto nel matrimonio*, Coll. *Subsidia Canonica*, n° 13, Roma. Pontificia Università della S. Croce, Giornata di Studio, 22 maggio 2014, Roma 2014, 75-96.

soluzione pastorale, e che il giudizio di Dio sul proprio agire è ciò che conta per l'eternità»⁵⁴.

Poiché nell'ambito delle norme canoniche da applicare, talvolta rimane spazio alla discrezionalità del Giudice, specialmente quando la legge lascia implicitamente alla giurisprudenza la precisazione di alcuni elementi giuridici, il profilo giuridico del Giudice ecclesiastico deve essere anche garantito ed arricchito dall'aggiornamento professionale, finalizzato ad ampliare le conoscenze già acquisite per svolgere con competenza maggiore e secondo giustizia l'incarico loro affidato.

Nell'adempimento di tale dovere, specialmente riguardo alle cause matrimoniali che assorbono quasi esclusivamente l'attività dei tribunali ecclesiastici, l'Istruzione *Dignitas connubii* obbliga i Giudici ad aver cura di acquisire una conoscenza sempre più approfondita del diritto matrimoniale e processuale canonico (cfr. art. 35, § 2) e in modo particolare ad applicarsi allo studio della giurisprudenza della Rota Romana (cfr. art. 35, § 3).

A tal proposito Papa Giovanni Paolo II, durante l'Allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 1984⁵⁵, ha ricordato ai Giudici il dovere dello studio «assiduo, scientifico, approfondito» del diritto matrimoniale e processuale “nel suo insieme”, per “averne una conoscenza completa, da magistrati, cioè da maestri della legge”.

Sotto il *profilo ecclesiale*, il Giudice ecclesiastico deve avere delle qualità peculiari che lo caratterizzano come Giudice ecclesiastico non perché giudica in materia ecclesiastica, ma perché giudica in nome della Chiesa e secondo la dottrina e la legge della Chiesa. Come ha ben scritto il Cardinale De Paolis: «proprio perché il giudice è chiamato ad attuare la giustizia nella comunità ecclesiale, egli non può avere altro riferimento che la Chiesa stessa, il suo spirito, la sua antropologia, la sua fede»⁵⁶.

Tale connotazione la si può leggere anche in quanto detto da Papa Francesco durante l'Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana del gennaio 2013: «L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della co-

54. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, in AAS 97 (2005) 165.

55. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1984, in AAS, 76 (1984), 645, n. 3.

56. V. DE PAOLIS, *Il Giudice è la stessa giustizia animata*, in J. KOWAL - J. LLOBELL (a cura di), «Iustitia et iudicium» Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. IV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 1222-1223.

munità cristiana. [...] Ne consegue che l'ufficio giudiziario è una vera diaconia, cioè un servizio al Popolo di Dio. [...] Inoltre, cari Giudici, mediante il vostro specifico ministero, voi offrite un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali emergenti»⁵⁷.

Nello "*ius-dicere*" il Giudice deve sentirsi ed essere parte della Chiesa. La dimensione ecclesiale è data anche dal fatto che il Giudice emette una sentenza «*post divini Nominis invocationem*» (can. 1609, § 3). Questa prescrizione, che trova il suo parallelo nella disposizione che vuole ogni testo di sentenza svilupparsi per iscritto «*post divini Nominis invocationem*» (can. 1612, § 1), richiede che in camera di consiglio la discussione venga preceduta dalla preghiera». La preghiera intensa nel senso più vero e profondo –come prendere coscienza di essere ed agire alla presenza di Dio, che tutto conosce– deve creare il contesto affinché «*in nullo dissentiat sententia nostra*» dal giudizio di Dio, «*qui summe diligit aequitatem*» (cfr. *Adsumus*). Per il Giudice ecclesiastico, questa consapevolezza dovrebbe essere una costante di tutto il processo canonico: anche durante la fase istruttoria, il Giudice deve agire sempre «avendo Dio dinanzi ai propri occhi» e invocando il nome del Signore al cui giudizio egli stesso sarà sottoposto.

CONCLUSIONI

Per concludere, riporto quanto ha detto Papa Benedetto XVI nell'Allocuzione alla Rota Romana il 29 gennaio 2010: «Vorrei sottolineare –dice il Pontefice– come essi (i giudici) devono essere caratterizzati da un alto esercizio delle virtù umane e cristiane»⁵⁸, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fermezza. Quest'ultima diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti dell'ambiente sociale»⁵⁹.

Per questo motivo, come ricordavano i Papi Paolo VI e Giovanni Paolo II, il Giudice ecclesiastico «deve sentire e compiere la sua missione con animo sacerdotale, acquistando insieme con la scienza (giuridica, teologica, psicologica, sociale, ecc.), una grande ed abituale *padronanza di sé*, con uno studio riflesso di

57. FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 24 gennaio 2014, in AAS 106 (2014) 89-90.

58. Eloquenti sono le parole di S. Tommaso, il quale ricorda che: «[...] *Ad rectum iudicium duo requiruntur: quorum unum est ipsa virtus proferens iudicium*» (S. THOMÆ AQUINATIS, *Summa Theologica*, II-II, q. 60, a. 1).

59. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, in AAS 102 (2010) 111.

crescere nella virtù. Sarà così, anche nel pronunciare il giudizio, un Sacerdote ed un pastore di anime»⁶⁰.

Consapevole della sua singolare dignità e del suo essere associato alla potestà di Cristo e della Chiesa, il Giudice ecclesiastico non dovrà essere animato da sentimenti mondani ma dall'adempimento del suo *munus* di servitore della giustizia⁶¹ di Dio per la "salvezza delle anime" (cfr. can. 1752) che rimane, anche per il Giudice ecclesiastico, la suprema legge della Chiesa⁶².

60. PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 1971, 140; GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, in AAS 71 (1979) 424.

61. Il Giudice ha il dovere fondamentale di amministrare la giustizia, rispondendo alla domanda essenziale di verità postagli dai fedeli. Cfr. P. FEDELE, *La responsabilità del Giudice*, 197-222.

62. In tema del principio della *salus animarum* si veda: P. MONETA, *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000) 307 ss.